

Napoleone e il blocco navale del 1806

Decreto del 21 novembre 1806 di Napoleone Bonaparte

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. II, L'età moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 196-200.

Campo imperiale di Berlino, 21 novembre 1806

Napoleone, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, ecc.,

Considerando,

Che l'Inghilterra non ammette il diritto delle genti seguito universalmente da tutti i popoli civili;

Che essa reputa nemico ogni individuo appartenente allo Stato nemico, e fa di conseguenza prigionieri di guerra non solo gli equipaggi dei vascelli armati da guerra, ma anche gli equipaggi delle navi commerciali e delle imbarcazioni mercantili, e anche i fattori del commercio e i negozianti che viaggiano per gli affari dei loro traffici;

Che essa estende ai bastimenti e ai prodotti del commercio e alle proprietà dei privati, il diritto di conquista, che può applicarsi solo a ciò che appartiene allo Stato nemico;

Che estende alle città e ai porti commerciali non fortificati, alle rade e agli sbocchi dei fiumi il diritto di blocco che, secondo la ragione e l'uso di tutti i popoli civili, è applicabile solo alle piazze forti;

Che dichiara bloccate località davanti alle quali non ha neppure una nave da guerra, benché una località sia in stato di blocco solo quando è talmente investita che non si possa tentare di avvicinarvisi senza un imminente pericolo;

Che dichiara in stato di blocco località che tutte le sue forze riunite sarebbero incapaci di

bloccare, coste intere e tutto un impero;

Che quest'abuso mostruoso del diritto di blocco non ha altro fine che d'impedire le comunicazioni fra i popoli, e d'innalzare il commercio e l'industria dell'Inghilterra sulla rovina dell'industria e del commercio del continente;

Che essendo questo lo scopo evidente dell'Inghilterra, chiunque sul continente fa commercio dei prodotti inglesi favorisce in tal modo i suoi disegni e se ne rende complice;

Che questa condotta dell'Inghilterra, in tutto degna delle prime età della barbarie, ha profittato a questa potenza a danno di tutte le altre;

Che è diritto naturale opporre al nemico le armi di cui si serve, e combatterlo nel modo stesso in cui egli combatte, quando disconosce le idee di giustizia e tutti i sentimenti liberali, risultato della civiltà fra gli uomini.

Noi abbiamo deciso di applicare all'Inghilterra gli usi che essa ha consacrato nella sua legislazione marittima. Le disposizioni del presente decreto saranno costantemente considerate come principio fondamentale dell'Impero fino a quando l'Inghilterra avrà riconosciuto che il diritto di guerra è uno e identico per terra e per mare; che non può estendersi né alle proprietà private, qualunque esse siano, né alla persona degli individui estranei al mestiere delle armi, e che il diritto di blocco deve essere limitato alle piazze forti realmente investite da forze sufficienti;

Noi abbiamo di conseguenza decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. - Le isole britanniche sono dichiarate in stato di blocco;

Art. 2. - Ogni commercio e ogni corrispondenza con le isole britanniche è vietata. Di conseguenza, le lettere o i pacchi indirizzati o in Inghilterra o ad un inglese, o scritti in lingua inglese, non avranno corso negli uffici postali e saranno sequestrati;

Art. 3. - Ogni individuo suddito dell'Inghilterra, di qualunque stato o condizione, che sarà trovato nei paesi occupati dalle nostre truppe o da quelle dei nostri alleati, sarà fatto prigioniero di guerra;

Art. 4. - Ogni magazzino, ogni mercanzia, ogni proprietà, di qualunque natura, appartenente a un suddito dell'Inghilterra, sarà dichiarato di buona preda;

Art. 5. - Il commercio dei prodotti inglesi è proibito, e ogni prodotto appartenente all'Inghilterra; o proveniente dalle sue fabbriche e dalle sue colonie, è dichiarato di buona preda;

Art. 6. - La metà dei prodotti della confisca delle merci e proprietà dichiarate di buona preda dagli articoli precedenti sarà impiegata ad indennizzare i negozianti delle perdite che essi hanno provato per la cattura di bastimenti di commercio che sono stati presi dalle crociere inglesi;

Art. 7. - Nessun bastimento proveniente dall'Inghilterra o dalle colonie inglesi, o che vi sia stato dopo la pubblicazione del presente decreto, sarà ricevuto in alcun porto;

Art. 8. - Ogni bastimento che, per mezzo di una dichiarazione falsa, contravverrà alla disposizione di cui sopra, sarà sequestrato; e la nave e il carico saranno sequestrati come se fossero proprietà inglese;

Art. 9. - Il nostro Tribunale delle Prede di Parigi è incaricato del giudizio definitivo di tutte

le contestazioni che potranno sorgere nel nostro Impero o nei paesi occupati dall'esercito francese, relativamente all'esecuzione del presente decreto. Il nostro Tribunale delle Prede di Milano sarà incaricato del giudizio definitivo delle dette contestazioni che potranno sorgere nell'ambito del nostro regno d'Italia;

Art. 10. - Comunicazione del presente decreto sarà data, dal nostro ministro degli esteri, ai re di Spagna, di Napoli, d'Olanda e d'Etruria, e ai nostri altri alleati, i cui sudditi sono vittime, come i nostri, dell'ingiustizia e della barbarie della legislazione marittima inglese.

Art. 11. - I nostri ministri degli esteri, della guerra, della marina, delle finanze, della polizia, e i nostri direttori generali delle poste, sono incaricati, ciascuno per ciò che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto.